

===== ISTITUZIONE DI TRUST =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno trenta maggio duemilaotto, in Caserta, nel mio Studio alla via Alois n. 15. =====

Davanti a me dottor Giovannibattista Musto, Notaio in Caserta, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere, =====

sono presenti: =====

- **TOIA DOMENICO**, nato a Bagheria (PA) il 9 dicembre 1946 e **PISCIOTTA MARIANNA** nata a Ficarazzi (PA) il 24 marzo 1951, entrambi residenti in Ficarazzi (PA), Via Ugo La Malfa n.4 codici fiscali rispettivi: TOI DNC 46T09 A546Y e PSC MNN 51C64 D5670, coniugati in regime di comunione dei beni, (in seguito denominati i "Disponenti" e "Trustee"). =====

Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: =====

===== PARTE PRIMA =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI =====

===== 1) Istituzione del "Trust" =====

1.1 I Signori **TOIA DOMENICO** e **PISCIOTTA MARIANNA** ognuno per la propria parte =====

istituiscono =====

un "Trust" per gli scopi e con l'oggetto di cui al punto 2. ==

1.2 Il "Trust" è denominato "TRUST TRE T", da qui in poi più semplicemente detto "Trust". =====

1.3 Il "Trust" ha effetto dal momento della sua istituzione che avviene nella presente data. =====

1.4 Il "Trust" è irrevocabile dai "Disponenti". =====

===== 2) Scopo e Oggetto del "Trust" =====

2.1 I "Disponenti", intendono conseguire gli effetti giuridici di un fondo patrimoniale sui propri beni e per tale obiettivo sono venuti nella determinazione di istituire un "Trust", che per sua natura è in grado di meglio realizzare le finalità di tutela patrimoniale della famiglia nel suo complesso, in modo più efficace e flessibile, anche oltre i limiti del fondo patrimoniale stesso. =====

2.2 Quindi istituiscono il presente "Trust" al fine di segregare i beni infra indicati, nonché ulteriormente ed eventualmente, beni mobili e/o immobili, somme di danaro, quote di partecipazione societarie, diritti derivanti da contratti, obbligazioni e quant'altro, per il soddisfacimento dei bisogni ed esigenze della loro famiglia. =====

===== 3) Individuazione del "Trustee" =====

3.1 "Trustee" del "Trust" sono istituiti gli stessi Disponenti **TOIA DOMENICO** e **PISCIOTTA MARIANNA**, sopra identificati, da qui in poi detti i "Trustees" =====

===== 4) Conferimento dei Beni al "Trust" =====

4.1 I "Disponenti" costituiscono in "Trust", ognuno per la



propria parte con le limitazioni derivanti dal presente atto ed agli effetti di cui alla Legge 16 ottobre 1989 n.364 - Ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai "Trusts" ed al loro riconoscimento, i seguenti beni immobili, con quanto li arreda e correda e precisamente: =====

- immobile costituito da un edificio a baglio caratterizzato da un impianto a l con corte interna, sito nel comune di Ventimiglia di Sicilia, contrada Traversa, confinante con strada Begheria-Ventimiglia, con il terreno infra descritto e con proprietà Li Puma, riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Ventimiglia di Sicilia al foglio 1, p.la 1047, categ.D/1, rendita catastale euro 11.594,46. =====

4.2 Unitamente ai detti beni si intendono costituiti in "Trust" i proporzionali diritti di comproprietà sugli enti comuni condominiali ai sensi degli artt.1117 e seguenti del Cod.Civ.. =====

4.3 I beni in oggetto sono costituiti in "Trust" nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come ora spettanti ai disponenti, che dichiarano la loro proprietà di quanto in oggetto, con ogni relativo diritto, azione, ragione e servitù, ed in particolare il contratto di locazione in corso con la società Group Service s.r.l. del 10.03.2003. =====

== 5) Individuazione dei "Beni in Trust" - "Fondo in Trust" =

5.1 Sono "Beni in "Trust", che ne costituiscono il "Fondo in Trust": =====

a) i beni oggetto di questo atto, come analiticamente individuati al punto 4 che precede; =====

b) ogni somma di denaro o bene mobile ed immobile, di qualsiasi natura, che successivamente al presente atto istitutivo i "Disponenti" o terzi chiedano di essere ricompresi tra i "Beni in Trust"; =====

c) ogni bene immobile e mobile e/o diritto acquistato per mezzo dei "Beni in Trust" o in ogni modo derivante e/o generato a qualunque titolo dai "Beni in Trust" e dal loro impiego; =====

d) i proventi, frutti e le rendite dei beni e dei diritti di quanto sopra indicato. =====

5.2 I "Beni in Trust" sono a tutti gli effetti separati e segregati dal patrimonio personale del "Trustee" e dei "Disponenti", non formeranno oggetto della loro successione, non sono in alcun caso aggredibili né dai loro creditori personali né dai creditori personali dei "Disponenti", conformemente alle norme di legge applicabili. =====

**===== 6) Trasferimento di "Beni in Trust" =====
===== da parte di soggetti diversi dai "Disponenti" =====**

6.1 Chiunque, diverso dai "Disponenti", potrà trasferire in qualsiasi momento somme di denaro, diritti, beni mobili ed immobili al "Trustee", affinché siano inclusi fra i "Beni in Trust", fermo restando che tali trasferimenti costituiscono

il mezzo per l'attuazione dello scopo del "Trust" in precedenza enunciato. =====

===== 7) Individuazione dei Beneficiari =====

7.1 Beneficiari del "Trust" sono i "Disponenti" in vita ed alla loro morte i loro figli, secondo le disposizioni e le ripartizioni previste nel successivo punto 12. =====

===== 8) Durata del "Trust" =====

8.1 Il termine finale del presente Trust è: =====

a) la data in cui il "Trustee" dichiara per atto scritto che la finalità del "Trust" è di impossibile realizzazione, ovvero che essa è stata realizzata, ovvero che essa è stata realizzata in parte e non è ulteriormente realizzabile, ovvero che il raggiungimento delle finalità del "Trust" non richiede l'ulteriore proseguimento del "Trust"; =====

b) diversamente, la durata massima prevista dalla legge regolatrice. =====

===== 9) Legge regolatrice =====

9.1 Il "Trust" è regolato dalla legge di Jersey (Trust (Jersey) Law 1984 e suoi amendments). =====

9.2 Il "Trustee" può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale sia valido il "Trust" e le sue disposizioni o che sia comunque più favorevole al "Trust" e alle sue disposizioni. Di tale sostituzione il "Trustee" deve dare comunicazione scritta ai "Beneficiari". In tale ipotesi il "Trustee" potrà effettuare le modifiche relativamente alle disposizioni di quest'atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice. =====

===== 10) Legge e Sede dell'Amministrazione =====

10.1 La sede dell'amministrazione del Trust è presso il domicilio dei Trustees, attualmente in Ficarazzi (PA), Via Ugo La Malfa n.4. =====


10.2 Le obbligazioni e la responsabilità del "Trustee" sono cumulativamente disciplinate dalla legge regolatrice del "Trust" e dalla Legge Italiana. =====

10.3 La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del "Trustee" posti in essere in Italia e riguardante beni immobili siti in Italia, beni mobili registrati, quote ed azioni di società italiane sono regolate dalla legge italiana. =====

===== 11) Autorità giudiziaria =====

11.1 Ogni controversia relativa all'istituzione, validità ed effetti del "Trust" è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla competenza della Corte di Jersey, come definita e disciplinata dalla Trust Jersey Law e successivi emendamenti. =====

11.2 Ogni controversia relativa ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi obbligazione o diritto del "Trustee", o di qualsiasi altro soggetto menzionato in quest'atto è devoluta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Italiana del foro competente secondo il diritto processuale italiano. =====



===== PARTE SECONDA =====

===== I BENEFICIARI =====

===== 12) Appartenenza del "Fondo In Trust" =====

12.1 (Beneficiari del Reddito) Il "Trustee" tiene il "Fondo in Trust" a vantaggio dei beneficiari per la durata del Trust stesso. =====

12.2 (Beneficiari del Patrimonio) Al termine del "Trust", Beneficiari Finali del Fondo saranno i disponente stessi se in vita, diversamente i loro tre figli in parti uguali, salvo diverse disposizioni dei "Disponenti". =====

12.3 In tal caso il Trustee, in accordo con la legge applicabile, terrà il Fondo in Trust a loro disposizione e curerà qualunque adempimento necessario per rendere tale appartenenza opponibile ai terzi. =====

12.4 E' nella discrezionalità del Trustee, istituire uno o più nuovi "Trust" ad hoc designando quale Beneficiario del nuovo "Trust" il Beneficiario finale di questo "Trust", di cui sopra, con la conseguenza che il "Fondo in Trust" non sarà più soggetto alle norme del presente atto, bensì a quelle del nuovo atto istitutivo stipulato dal "Trustee". =====

===== 13) Posizione Giuridica Dei Beneficiari =====

13.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente strumento, i diritti dei Beneficiari sono liberamente trasferibili per atto fra vivi, da redigersi in forma scritta, e/o a causa di morte, ed un beneficiario ha il potere di effettuare qualsiasi atto dispositivo della sua posizione giuridica. =====

13.2 Alla posizione giuridica dei beneficiari e limitatamente alla stessa compete espressamente il potere di: =====

- revocare, variare o modificare le disposizioni del presente strumento; =====
- nominare, sostituire o revocare qualsiasi Trustee o Guardiano; =====
- limitare l'esercizio di un potere o facoltà di un Trustee al consenso dei Beneficiari; =====
- impartire direttive non vincolanti e/o esprimere le proprie volontà al Trustee per quanto attenga la gestione, vendita, utilizzo e/o esercizio di qualsiasi potere o diritto inerente i beni in Trust. =====

===== 14) "Trust" protettivo =====

14.1 Le disposizioni, in favore dei beneficiari, sono oggetto di "Protective Trust" secondo le disposizioni della legge regolatrice del "Trust" e quindi si applicano le forme di tutela ivi previste. In particolare, tali diritti vengono meno qualora il titolare sia dichiarato fallito o sia esposto al rischio di atti conservativi o di esecuzione. =====

===== 15) Nuovi "Trusts" =====

15.1 Il "Trustee" ha il potere in piena ed assoluta discrezionalità di vincolare in un nuovo "Trust" tutti o solo alcuni dei "Beni in Trust", qualora lo ritenga più utile e/o

efficace per il miglior raggiungimento degli scopi del "Trust".

PARTE TERZA

IL TRUSTEE

16) Custodia - Segregazione

16.1 Il "Trustee" deve custodire i "Beni in Trust" ed è tenuto al compimento di qualsiasi attività necessaria a tutelare la consistenza fisica dei "Beni in Trust", il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del "Trust".

16.2 Il "Trustee" è obbligato a tenere i "Beni in Trust" separati dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.

16.3 Tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrिवibili in registri, pubblici o privati, il "Trustee" è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di "Trustee" del "Trust" o al nome del "Trust" o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del "Trust".

16.4 I rapporti bancari istituiti dal "Trustee" e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al "Trustee" nella sua qualità o al "Trust", e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.

17) Poteri del "Trustee"

17.1 I "Trustees" nominati col presente atto dispongono dei "Beni in Trust" in completa discrezionalità, senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza mai dover giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario, ed in particolare, in via esemplificativa, con quelli di acquistare, vendere, costituire diritti reali o personali di godimento e accendere ipoteche.


17.2 Tuttavia, alla loro cessazione dall'ufficio, il nuovo "Trustee" nominato potrà, ove necessario o anche solamente utile per il raggiungimento degli scopi del presente "Trust", alienare i "Beni in Trust" e/o costituirli in garanzia, così come decidere l'eventuale scioglimento di società e/o operazioni straordinarie sulla stessa, solo previo assenso dei beneficiari.

17.3 Il "Trustee" ha piena e completa capacità processuale attiva e passiva in relazione ai "Beni in Trust". Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri. Può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere prescrizioni e direttive.

17.4 In caso di nomina di una pluralità di Trustees, essi agiranno in forma congiunta. Le loro decisioni dovranno essere prese alla unanimità.

18) Indicazioni al "Trustee"

18.1 Fatti salvi i limiti e le disposizioni espresse in



questo atto, le facoltà e i poteri del "Trustee" sono pieni ed assoluti. =====

18.2 Nell'esercizio della propria discrezionalità il "Trustee", tuttavia, terrà conto delle indicazioni dei soggetti che rivestano la posizione giuridica di beneficiario e nei limiti di tale posizione, come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del "Trust". =====

===== 19) Deleghe del "Trustee" =====

19.1 Il "Trustee" è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente. =====

19.2 Egli, peraltro, potrà delegare il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo. =====

19.3 Il "Trustee" può nominare avvocati, consulenti fiscali, consulenti finanziari, procuratori ad negotia e/o ad acta. ===

===== 20) Nomina, revoca e/o sostituzione del "Trustee" =====

20.1 La nomina dei "Trustees" al momento dell'istituzione del "Trust" compete ai "Disponenti". =====

20.2 Successivamente alla loro eventuale cessazione dell'ufficio, con i limiti e le condizioni di cui al successivo articolo 21, i soggetti che rivestano la posizione giuridica di beneficiario e nei limiti di tale posizione, hanno il potere, da esercitarsi a maggioranza, di nominare, revocare e/o sostituire il nuovo "Trustee", in qualsiasi momento, con atto a firma autenticata. =====

20.3 Per gli effetti di cui sopra, il "Trustee" revocato cesserà nella carica e perderà ogni potere e diritto conferitogli con il presente atto ipso iure, secondo le previsioni di cui all'art.1456 e ss. del codice civile italiano, a semplice invio della comunicazione di revoca da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. =====

20.4 La nomina del nuovo "Trustee" sarà eseguita con scrittura privata autenticata ed avrà effetto ed efficacia erga omnes dal momento della sua trascrizione a favore del nuovo "Trustee" e contro il precedente. =====

===== 21) Effetti del mutamento del "Trustee" =====

21.1 In conseguenza della cessazione di uno dei "Trustees" nominati col presente atto, il Trustee superstite proseguirà in tutte le sue funzioni senza necessità di ricostituzione della pluralità dei Trustees. Alla cessazione anche del secondo Trustee qui nominato l'ufficio dovrà essere ricoperto da un solo Trustee. =====

21.2 In conseguenza della cessazione del "Trustee" successivo, per revoca o dimissioni, questi perdono ipso iure ogni diritto sui "Beni in Trust", con obbligo di consegnare senza indugio qualsiasi documento o atto in suo possesso attinente ai "Beni in Trust". =====

21.2 In caso di nomina di un nuovo "Trustee", il "Trustee" in carica sarà tenuto a porre in essere senza indugio ogni atto

necessario a consentirgli di esercitare i diritti spettanti al "Trustee" sui "Beni in Trust" e, in quanto le risultanze di pubblicità lo richiedano, per investirlo della titolarità dei "Beni in Trust" nella specifica qualità di "Trustee" di questo "Trust". =====

21.3 In caso di revoca o dimissioni di un "Trustee" singolo, egli è tenuto: =====

a) a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al suo successore di esercitare i diritti spettanti al "Trustee" sui "Beni in Trust" e, in quanto le risultanze di pubblicità lo richiedano, per farlo risultare quale "Trustee" di questo "Trust" o anche quale proprietario o titolare dei "Beni in Trust" nella sua specifica qualità di "Trustee" di questo "Trust"; =====

b) a consegnare i "Beni in Trust" al suo successore, consegnandogli qualsiasi atto o documento in suo possesso che abbia attinenza con il "Trust" o i "Beni in Trust", fornendo ogni ragguaglio il nuovo "Trustee" ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni del "Trust" e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio. =====

===== 22) Compenso del "Trustee" =====

22.1 Nessun compenso è dovuto ai "Trustees" nominati con il presente atto, il cui ufficio è gratuito. =====

22.2 Le spese sostenute dal «Trustee» per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust, ivi comprese quelle necessarie per sostenere i costi di gestione, il pagamento del proprio compenso, rimborsare se stesso di ogni anticipazione, nonché per il pagamento dei compensi e rimborsi degli eventuali legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte. =====

22.3 Il Trustee ha il diritto di prelevare le somme di cui sopra dai beni del Trust. =====

22.4 Nel caso di sua cessazione e/o sostituzione, chi nomina il o i nuovi "Trustee" ha diritto di convenire un eventuale compenso a carico del "Trust" e il modo e il tempo della corresponsione. =====

===== 24. Rendiconto =====

24.1 Il «Trustee» mantiene una contabilità accurata nonché la documentazione di ogni operazione, predisponendo ed aggiornando con ragionevole periodicità una informazione piena sulla consistenza ed il valore dei Beni in Trust e su ogni entrata ed uscita. =====

24.2 Il «Trustee» redige, entro 3 mesi dalla scadenza di ciascun anno solare, un inventario e bilancio del Fondo in Trust. =====

24.3 Durante il corso della vita del Trust ciascun soggetto che rivesta la posizione giuridica di beneficiario, e nei limiti di tale posizione, ha il diritto al rendiconto di cui



al presente articolo. =====
24.4 Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust,
il «Trustee» redige e consegna al beneficiario finale
l'inventario ed il rendiconto finale dei beni in Trust. =====

===== PARTE QUARTA =====

===== DISPOSIZIONI CONCLUSIVE =====

===== 25) Regime Patrimoniale =====

25.1 I Disponenti nonchè Trustees precisano che, giusto il
disposto dell'art.11, comma 2 lettera c) della Convenzione
dell'Aja del 1° luglio 1985 e della legge regolatrice del
"Trust" i beni del "Trust" non fanno parte del regime
patrimoniale dei Trustees (i quale dichiarano di essere
coniugati in comunione dei beni) e che gli stessi
costituiscono una massa distinta non facente parte del
patrimonio dei Trustees medesimi. =====

===== 26) Disciplina tributaria. =====

26.1 Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si
dichiara che il presente atto si sostanzia nella creazione di
un patrimonio segregato, non comporta alcun effetto
traslativo e non realizza alcuna attribuzione liberale né
onerosa dal "Disponente" al "Trustee", che non consegue alcun
arricchimento sostanziale del proprio patrimonio; pertanto si
chiede l'applicazione dell'art. 11 della Tariffa parte I del
D.P.R 131/86. =====

24.2 Si precisa, inoltre che: =====

a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c. 49 D.lgs.
202/2006 la base imponibile è comunque pari a zero poichè il
valore del bene di cui all'art. 4 (euro 1.460.901,96.) è pari
al valore degli oneri di ritrasferimento al beneficiario
finale, di cui è gravato il Trustee beneficiario del presente
atto; mentre =====

b) al termine del trust, i beneficiari finali del patrimonio
residuo sono ognuno per la propria parte gli stessi
disponenti, se in vita, diversamente i figli. =====

===== 25. Disposizioni finali. =====

25.1 Per quanto non disciplinato nel presente atto si
applicano le norme della legge applicata, e della
Convenzione dell'Aia 1.7.1985. =====

25.2 Spese e tasse del presente atto sono a carico dei
"Disponenti". =====

Le Parti richiedono che il presente Atto venga trascritto
presso l'Agenzia del territorio competente. =====

Valore ai fini della iscrizione del presente atto nel
repertorio di me Notaio le parti dichiarano che i beni
trasferiti hanno un valore di Euro 1.460.901,96. =====

===== NOTIZIE URBANISTICHE =====

In conformità al disposto della Legge 28 febbraio 1985 n.47,
successive proroghe e modifiche, nonchè del D.P.R. 6 giugno
2001 n.380, i "Disponenti" dichiarano: =====

- che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000

n.445, da me richiamati sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti, l'immobile oggetto del presente atto è stato costruito in virtù di Concessioni Edilizie n.14/97 del 24 febbraio 1992 prot.4063 e 33/00 dell'11 agosto 2000 prot.2124, rilasciate dal comune di Ventimiglia di Sicilia

(PA);
- e che tutt'oggi non hanno avuto legale conoscenza dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere;


Di questo atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su fogli cinque per facciate diciassette, ho dato lettura, alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciannove.

FIRMATO IN ORIGINALE:

TOIA DOMENICO - PISCIOTTA MARIANNA - GIOVANNIBATTISTA MUSTO,
NOTAIO SIGILLO

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di numero nove facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Caserta, 30 maggio 2008

A handwritten signature in black ink is written over a circular embossed stamp. The signature is cursive and appears to read 'M. Musto'. The stamp is partially obscured by the signature and is located in the lower center of the page.